

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000510	09/03/2023

OGGETTO: A.G.R.U. – Presa d'atto dell'Accordo-quadro, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000615 DEL 08/03/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 <p>Firmato Digitalmente il 09/03/2023 09:20</p> <p>Luigi FRUSCIO</p>	 <p>Firmato Digitalmente il 09/03/2023 11:03</p> <p>Luigi ROSSI</p>

Il Segretario	Il Direttore Generale
 <p>Firmato Digitalmente il 09/03/2023 15:52</p> <p>Filomena BAVARO</p>	 <p>Firmato Digitalmente il 09/03/2023 14:09</p> <p>Antonio SANGUEDOLCE</p>

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 09/03/2023 15:54  
 Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	A.G.R.U. – Presa d’atto dell’Accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.
----------	---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**Premesso che:** è interesse comune della Regione Puglia e degli Enti del SSR e di quelli che partecipano alla prevenzione e promozione della salute proseguire i rapporti già in corso e sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli e alle competenze professionali proprie di ciascuna parte, per attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l’utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

**Visto:** l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo cui:

1. *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*
  2. *Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.*
- 2-bis. *A fare data dal (30 giugno 2014) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.*

**Considerato che:**

- al fine di rendere operativa la collaborazione tra gli enti è necessario un Accordo – ex. Art. 15 Legge 241/90 – da sottoscrivere tra il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, su apposita delega, e i legali rappresentanti degli Enti del SSR e degli Enti che partecipano alla prevenzione e promozione della salute interessati, che definisca e disciplini i rapporti di collaborazione, oltreché la disciplina degli elementi di dettaglio delle predette collaborazioni;
- il D.Lgs. 165/01 prevede, all’art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
- per rendere più semplici ed immediata la sottoscrizione di tali accordi tra il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” e gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e promozione della salute e rendere uniformi gli accordi sottoscritti nel tempo garantendo il principio di pari opportunità, buon andamento e trasparenza della P.A., si è ritenuto di procedere all’approvazione di uno schema di accordo che sarà sottoscritto nei casi di necessità che dovessero manifestarsi;

**Considerato, altresì, che:** con nota prot. n. r\_puglia/AOO\_005/PROT/24/02/2023/0001574, acclarata al protocollo aziendale n. 27645/2023, il Direttore del “Dipartimento e Promozione della Salute e del Benessere Animale” ha trasmesso alla ASL BA la D.G.R. n. 171/2023 con i relativi “Schemi di Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per il perseguimento di finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90”, ai fini della sottoscrizione degli stessi e, che la stipula degli atti consequenziali è di competenza dell’AGRU;

**Preso atto che:** la Regione Puglia – Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” e gli Enti del SSR partecipano, seppur con compiti istituzionali diversi ma complementari, alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### DELIBERA

1. di prendere atto dell'Accordo-quadro, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'attività, oggetto dell'Accordo-quadro, sarà disciplinata secondo un rapporto di collaborazione professionale, senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi; finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Puglia di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Ente per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per gli Enti del SSR;
3. di precisare che le collaborazioni professionali saranno attivate di volta in volta, previa stipulazione di specifiche convenzioni, sulla base di un modello approvato con determinazione dirigenziale del Direttore del "Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale" e sottoscritto da parte del Direttore Generale/Commissario Straordinario dell'Ente;
4. di prendere atto che l'accordo-quadro avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, rinnovabili previa espressa manifestazione delle parti;
5. di precisare che il trattamento economico è riconducibile all'inquadramento contrattuale dell'Ente di appartenenza, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto, altresì, che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determinazione dirigenziale.
7. di demandare all'AGRU la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
8. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

**Accordo-quadro, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale**

Premesso

- che la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;
- che sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e tali Enti nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;
- che queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato una sinergia culturale, tecnica, scientifica ed amministrativa, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;
- che è interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 20.02.2023 è stato espressamente previsto che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente dei suddetti Enti, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
- che si ravvisa, pertanto, la necessità di addivenire alla stesura del presente accordo quadro;

TRA

La Regione Puglia, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale nella persona del suo Direttore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del medesimo Dipartimento, in Bari alla Via Gentile, 52

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari, nella persona del Direttore Generale, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede del medesimo (d'ora in poi anche solo l'ASL o l'Ente)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1 - Finalità**

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e l'Ente riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di studi, approfondimenti e ricerche nonché supporto tecnico

scientifico e specialistico sulle tematiche dell'organizzazione sanitaria all'attività regionale, attraverso apposite attività progettuali.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

Con il presente accordo, in funzione della competenza regolatoria della Regione, per le esigenze del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Puglia di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Ente per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per gli Enti del SSR.

Le parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi, indicati nell'Accordo

#### **Art. 3 - Obblighi delle parti**

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

#### **Art. 4 - Modalità operative**

Le parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto di collaborazione attraverso la stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990, di specifico Accordo attuativo, che dovrà essere personalizzato per singolo rapporto di collaborazione.

L'Accordo attuativo è volto a dettagliare le modalità di esecuzione, individuando i rispettivi compiti.

Le collaborazioni professionali in esecuzione del presente accordo quadro saranno di volta in volta attivate previa stipulazione di specifiche convenzioni, sulla base di un modello approvato con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, da sottoscrivere da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e dal Direttore generale/Commissario straordinario dell'Ente. In ogni caso ciascuna convenzione attuativa dovrà regolare i termini e le modalità degli impegni assunti dai sottoscrittori.

In particolare esse dovranno:

- richiamare il presente accordo, esplicitando che la convenzione è stipulata in applicazione dell'art. 15 della L. 241/90;
- specificare l'oggetto della collaborazione o la tipologia del supporto tecnico scientifico e specialistico;
- precisare la qualifica professionale del/i collaboratore/i interessato/i;
- predefinire la durata, il monte ore settimanale/mensile e le altre modalità di erogazione della prestazione.

Dovrà altresì essere previsto che:

- a) nessun onere potrà essere posto a carico della Regione;

- b) per quanto di rispettiva competenza la Regione e l'Ente provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'Ente è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro;
- e) gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Ente di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Ente le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale
- f) la Regione può abilitare il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
- g) la collaborazione non determina alcun rapporto di subordinazione con la Regione Puglia

#### **Art. 5 - Articolazione del tempo di lavoro**

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi con contenuto professionale ascrivibile alla categoria di appartenenza del dipendente presso l'amministrazione di appartenenza dello stesso, senza creare pregiudizio allo svolgimento del rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza.

Qualora il dipendente venga autorizzato dall'Ente di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa in favore della Regione Puglia, restano confermate le condizioni ed il relativo inquadramento dell'ente di appartenenza.

Qualora la sede di servizio sia differente da quella dell'Ente di appartenenza, il Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale" si impegna a trasmettere mensilmente all'Ente di appartenenza il prospetto attestante il tempo di lavoro effettivamente prestato dal dipendente per conto della Regione, che dovrà essere rilevato da apposite timbrature su un sistema di rilevazione presenza in possesso della Regione Puglia.

#### **Art. 6 – Materie della collaborazione**

La collaborazione dovrà riguardare le materie gestite di concerto tra il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla promozione della salute, quali, fra le altre, l'attuazione del PNRR, la gestione della pandemia da Covid -19, la prevenzione, la gestione dei fondi destinati alle Aziende per la realizzazione di progetti di adeguamento e/o costruzione di ospedali, il management delle reti cliniche, la gestione del rischio clinico nonché altre attività di competenza del citato Dipartimento.

L'Accordo attuativo dovrà indicare espressamente le materie oggetto della collaborazione, con riferimento alle competenze di ciascuna Sezione e Servizio di riferimento, ai quali è assegnato il personale proveniente da altro Ente.

#### **Art. 7 - Proprietà intellettuale dei risultati**

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di collaborazione.

#### **Art. 8 - Copertura assicurativa e responsabilità**

L'Ente di appartenenza del collaboratore provvederà alla copertura assicurativa prevista dalla normativa per il proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 - Durata**

Il presente accordo-quadro ha la durata di anni tre con decorrenza dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile previa manifestazione espressa dalle parti,.

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento, per mutuo consenso formalmente espresso dalle parti o per recesso unilaterale di una sola di esse. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza immediata, salvo diversi accordi tra le parti.

#### **Art. 10 – Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

#### **Art. 11 - Trattamento economico**

Il trattamento economico è riconducibile all'inquadramento contrattuale dell'Ente di appartenenza., che, anche in caso di collaborazione, dovrà impegnarsi a corrispondere direttamente il predetto trattamento economico.

Dal presente Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Resta inteso che al dipendente di altro 'Ente di appartenenza deve essere riconosciuta l'indennità di risultato nonché l'applicazione di tutto quanto previsto dalla contrattazione collettiva nonché dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 12 - Registrazione**

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

### Art. 13 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo quadro, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni pubbliche di cui alla Legge 241/1990 ed il D.Lgs. n. 165/2001 nonché la normativa vigente in materia di personale dipendente della Pubblica amministrazione.

### Art. 14 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate alle Parti che sottoscrivono il presente nonché al Dipartimento "Personale e Organizzazione".

Bari, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE



Vito Montanaro  
23.02.2023 20:10:57  
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL BA

Firmato digitalmente da: ANTONIO SANGUEDOLCE  
Organizzazione: Regione Puglia  
Unità organizzativa: REGIONE PUGLIA  
Data: 28/02/2023 17:09:24

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20230000615 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000510 DEL 09/03/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 08/03/2023 13:28
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 08/03/2023 13:35